

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA

TOLMEZZO

Rep.n.

CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO – VAL CANALE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE DI TOLMEZZO.

ooo

L'anno 2013 (*duemilatredici*), il giorno ..... del mese di .....

tra

La Comunità Montana della Carnia, in seguito denominata Comunità, con sede a Tolmezzo (Ud) C.F. 93002260300, rappresentata da Maurizio Crozzolo, nella qualità di titolare di posizione Organizzativa dell'Ambito Ambiente e Risorse del Territorio,

e

la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro - Val Canale, con sede a a Pontebba (UD) in via Pramollo, n.16 (CF 93014310309), rappresentata da Lorenzo Beltrame, in qualità di Responsabile dell'Area Territorio Ambiente,

**premessato che**

- *fino al 31.12.2013 la Comunità gestisce il canile comprensoriale di Tolmezzo in nome e per conto della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;*

- *la L.R. 11-10-2012, n.20, recante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" prevede all'art.7, comma 1 che "i Comuni assicurino, in forma singola o associata, la custodia ed il*

*mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico – veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'art. 5, presso strutture proprie o convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati";*

*- il Capo V della L.R. 1/2006 ha introdotto disposizioni relative all'esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali;*

*- la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale delega alla Comunità la gestione del servizio di cui al succitato art. 7, comma 1 della L.R. 20/20012, non disponendo di strutture adeguate tali da garantire detto servizio;*

*- con precedente convenzione del 23.12.2008 venivano regolati i rapporti tra la Comunità Montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro per lo svolgimento del servizio di gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo per il periodo compreso dal 01.01.2009 al 31.12.2013;*

*- l'art. 7 comma 7 della L. R. 20/2012 prevede che "le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui art. 36. Con medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale";*

- è necessario sottoscrivere apposita convenzione tra tutti i soggetti interessati, regolante le finalità, i meccanismi e i reciproci obblighi e diritti, anche finanziari tutto ciò premesso;

**si conviene e stipula quanto segue:**

**ART. 1 – OGGETTO**

1. La presente convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006 n.1, ha per oggetto lo svolgimento in forma associata da parte della Comunità dei compiti di cui all'art 7 comma 1 della L.R. 21/2012, in nome e per conto della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, e della gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo.

2. I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore, scioperi e/o cause oggettivamente non dipendenti dalla volontà della Comunità. In questi casi la Comunità deve darne tempestiva comunicazione in forma scritta alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

**ART. 2 – COMUNI INTERESSATI**

1. Il servizio viene espletato per i territori di competenza della Comunità (n. 28 Comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio), e

della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (n. 15 Comuni: Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzona, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Forgaria nel Friuli) e del Comune di Osoppo, per un'area complessiva di n. 44 Comuni.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. La Comunità si impegna, per quanto di competenza, all'espletamento di tutte le funzioni ed obblighi derivanti dall'applicazione della predetta L.R. n. 20/2012. In particolare, su espressa delega della Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale, la comunità assicura:

a) l'individuazione e la gestione dei rapporti con soggetti autorizzati alla conduzione del canile comprensoriale di Tolmezzo e all'assistenza veterinaria;

b) la messa a disposizione di una struttura, conforme alla L.R. n. 20/2012 e ai relativi regolamenti di attuazione, nonché alle normative sanitarie di settore, da destinare a canile comprensoriale,

c) il ricovero e la custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4 della L.R. 20/2012, se non reclamati entro sessanta giorni;

d) il ricovero e la custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5 comma 2 e all'articolo 4 comma 5 della L.R. 20/2012, quanto non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

e) l'assistenza veterinaria per gli animali presenti all'interno del canile comprensoriale di Tolmezzo;

f) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani all'interno del canile comprensoriale;

g) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali;

h) il ricovero e la custodia provvisoria a pagamento di animali, compatibilmente alla ricettività della struttura;

i) l'anticipo delle somme occorrenti per lo svolgimento del servizio, da ripartire a carico degli enti delegati con le modalità di cui al successivo art.4;

j) lo svolgimento di funzioni di coordinamento di tutte le attività inerenti di servizio;

k) l'assunzione a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di terzi appaltatori o affidatari, svolgendo i necessari controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti;

l) la promozione per l'affidamento e l'adozione dei cani favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento;

2. La Comunità si impegna inoltre a stipulare apposita convenzione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" (A.S.S.) per l'espletamento di tutte le funzioni ed obblighi di

competenza dell'Azienda stessa derivanti dall'applicazione della L.R. 20/2012.

**3.** La Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale si impegna a collaborare alla corretta gestione del servizio con la Comunità.

#### **ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI**

1. La Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, per quanto sopra previsto, si impegna a corrispondere alla Comunità la quota di propria spettanza che sarà annualmente determinata suddividendo l'importo complessivo delle spese di gestione e assistenza veterinaria per il numero dei cani censiti all'anagrafe canina da ogni singolo Comune che usufruisce del servizio, come specificato al precedente art. 2.

2. L'importo di rispettiva competenza verrà liquidato con scadenza annuale dalla Comunità del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a cui seguirà il rilascio da parte della Comunità di regolari fatture.

3. In caso di ritardo del pagamento della quota stabilita per il servizio, la Comunità provvederà ad una diffida formale, prefissando il nuovo termine di scadenza.

4. In caso di ulteriore ritardo ingiustificato nella liquidazione del corrispettivo, il servizio verrà interrotto senza preavviso di sorta a far tempo dal mese successivo alla scadenza del nuovo termine di pagamento, e verranno addebitati gli interessi di mora.

#### **ART. 5 – DURATA E RITIRO DELLE DELEGHE**

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2014 al 31.12.2020.

2. La risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza potrà avvenire consensualmente previa conforme deliberazione degli enti partecipanti.

3. La Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale aderente alla presente convenzione non potrà recedere prima del 31.01.2018. Dal 01.01.2019 il recesso da parte della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale può avvenire previa deliberazione e formale comunicazione alla Comunità mediante AR, con preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima della data prevista per il recesso.

4. Restano a carico della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale recedente le spese e gli impegni finanziari assunti fino alla data del recesso.

#### **ART. 6 – CONTROVERSIE**

1. Per la soluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l'applicazione della presente convenzione, le parti convengono sin d'ora di adire al Tribunale di Tolmezzo.

#### **ART. 7 – ONERI**

1. Gli eventuali oneri contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

2. La presente scrittura non autenticata sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti d'imposta di registro.

